Il Certificato digitale COVID dell'UE

Dossier n° 50 -
10 giugno 2021

Il 9 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento per l'introduzione del **certificato digitale COVID dell'Unione europea**, presentata dalla Commissione europea con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione nel corso della pandemia. Le nuove norme, che resteranno in vigore **un anno**, consentiranno ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi che vi risiedono legalmente, di ricevere un certificato **riconosciuto** e accettato **in tutti gli Stati dell'Unione europea**, ferme restando le disposizioni nazionali che ne disciplineranno l'utilizzo. Il documento potrà attestare che una persona è stata **vaccinata** contro il coronavirus, è risultata **negativa** ad un test recente o è **guarita** dall'infezione. Il certificato potrà essere rilasciato ai **cittadini dell'Ue** indipendentemente dalla loro nazionalità **a partire dal 1° luglio** e sarà **valido in tutti gli Stati membri.** Potrà essere utilizzato anche in **Islanda**, **Liechtenstein**, **Norvegia** e **Svizzera**. I certificati, in formato digitale o cartaceo e dotati di un codice QR, saranno **interoperabili** e verificabili nell'intera Unione grazie ad un'**infrastruttura digitale comune** che permetterà di prevenire la circolazione di falsi, mentre la protezione dei dati personali sarà garantita da procedure di verifica decentrata. A meno di un nuovo inasprimento del contagio che renda necessarie ulteriori misure di salvaguardia della salute pubblica, gli Stati membri non potranno imporre restrizioni agli spostamenti (test, quarantena o auto-isolamento) ai titolari dei certificati digitali Covid.
Il certificato non costituisce una condizione per esercitare il diritto di libera circolazione, non è un documento di viaggio e non stabilisce l'obbligo di sottoporsi al vaccino.
Il testo sarà sottoposto a giorni alla firma del Consiglio prima della sua pubblicazione.

Il diritto di libera circolazione nell'UE

Il diritto di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen è un diritto fondamentale dell'Unione europea, sancito dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ribadito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 45 ("Libertà di circolazione e di soggiorno"), che lo riconosce anche ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Il diritto di libera circolazione può essere limitato dagli Stati membri, per ragioni di sanità pubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 della direttiva (UE) 2004/38, come è avvenuto nell'ultimo anno con restrizioni consistenti in limitazioni all'ingresso, nella richiesta ai viaggiatori transfrontalieri di un test prima e/o dopo l'arrivo o in obblighi di quarantena o di autoisolamento.
La documentazione relativa ai test, in assenza di formati standardizzati e sicuri, ha frequentemente comportato problemi nella sua accettazione e verifica ed Europol ha riferito sull'esistenza e l'utilizzo di di documenti contraffatti. L'introduzione di un certificato valido in tutta l'Unione intende favorire la ripresa dei viaggi tra gli Stati membri e contrastare il fenomeno dei certificati falsi.

Iter

La proposta di regolamento (COM(2021)130) per istituire un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati accettati da tutti gli Stati membri e interoperabili, relativi alla **vaccinazione**, ai **test** e alla **guarigione** da COVID-19, è stata presentata dalla Commissione europea il 17 marzo 2021 assieme ad un'ulteriore proposta di regolamento (COM(2021)140) mirante ad estendere lo stesso quadro ai cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri, che è stata esaminata congiuntamente.

Il Parlamento europeo, il 3 marzo 2021, nell'approvare una **relazione** sulla definizione di **una strategia dell'UE per il turismo sostenibile**, aveva invitato la Commissione e gli Stati membri a sviluppare "in via prioritaria un **certificato comune di vaccinazione**" per ricondurre alla normalità i settori del turismo e dei trasporti.
Nella dichiarazione resa al termine della videoconferenza del 25 marzo 2021, i membri del **Consiglio europeo** avevano chiesto di predisporre un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni agli spostamenti, allo scopo di pervenire ad un coordinamento nel momento in cui la situazione epidemiologica consentisse un loro allentamento. Chiedevano inoltre di portare avanti con urgenza i lavori legislativi e tecnici per l'introduzione di **certificati digitali interoperabili** e **non discriminatori**, sulla base di quanto proposto dalla Commissione.
Per consentire la rapida approvazione delle proposte e la loro attuazione entro l'estate i colegislatori hanno accordato priorità al loro iter e ai negoziati interistituzionali. Il Consiglio ha approvato il 19 marzo l'istituzione del gruppo ad hoc in vista dei negoziati, mentre il Parlamento europeo ha deliberato, nel corso della seduta plenaria del 24 marzo, di adottare la procedura d'urgenza (prevista dall'articolo 163 del Regolamento interno). Il 14 aprile il Consiglio ha approvato la propria posizione in vista dei triloghi.
Il 29 aprile il Parlamento europeo ha approvato i propri emendamenti alla proposta principale e alla proposta di regolamento riguardante i cittadini di paesi terzi. Nella posizione negoziale del Parlamento un forte accento è stato posto sulla **gratuità dei test** e sull'**eliminazione** delle **restrizioni di viaggio**.
Un accordo è stato raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo il 20 maggio e approvato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo il 26 maggio.

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il testo concordato tra i colegislatori:

- accoglie la dicitura proposta dal Parlamento europeo di "**certificato Covid digitale dell'UE**";
- prevede che il regolamento resterà in vigore per **12 mesi**;
- specifica che il certificato non è una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e **non è un documento di viaggio**;
- incoraggia gli Stati membri a garantire **test ampiamente disponibili a prezzi accessibili**. La Commissione si è impegnata a destinare almeno 100 milioni di euro (nell'ambito dello Strumento per il sostegno di emergenza) per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 finalizzati al rilascio di certificati dell'UE. Il sostegno dovrebbe essere rivolto in primo luogo ai lavoratori essenziali e ai cittadini che attraversano le frontiere frequentemente per motivi di lavoro, scolastici, familiari, o per sottoporsi a cure mediche.

Chiarisce che:

- i Paesi UE non devono imporre **ulteriori restrizioni di viaggio**, come la quarantena, l'autoisolamento o i tamponi ai titolari di certificati Covid, "a meno che non siano **necessarie e proporzionate** per salvaguardare la salute pubblica. **In tal caso i governi nazionali possono decidere** (in caso di provenienza da territori con alta percentuale di contagi) **di richiedere una quarantena o un test anche ai possessori del certificato Covid.** Tali misure dovranno essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione e quindi rese pubbliche, rispettivamente 48 e 24 ore prima della loro entrata in vigore (vedi *infra*);
- i Paesi UE dovranno accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri a seguito di somministrazione di un **vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali**. Gli Stati membri

possono decidere se accettare anche i certificati relativi a vaccinazioni effettuate con altri prodotti, autorizzati dalle autorità competenti di altri Stati dell'UE. E' incoraggiata l'accettazione dei certificati relativi ai vaccini inclusi nell'elenco dell'Oms per uso di emergenza;

- i certificati rilasciati **prima del 1º luglio** potranno essere utilizzati per un periodo di sei settimane;
- vengono rafforzate le disposizioni in materia di **protezione dei dati** (sulla base del parere congiunto del Garante europeo della protezione dei dati e del Comitato europeo per la protezione dei dati e in linea con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati);
- i **certificati di guarigione** verranno rilasciati sulla base di **test molecolari**. Test antigenici rapidi, sierologici o altri metodi convalidati potrebbero essere accettati in futuro, a seconda delle evidenze scientifiche disponibili e a seguito di nuove disposizioni della Commissione;
- possono essere accettati, a determinate condizioni, certificati e documenti di vaccinazione rilasciati da parte di un **Paese terzo** ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'UE.

Contenuto

Il regolamento istituisce un quadro a livello dell'Unione europea per il rilascio, la verifica e l'accettazione di **certificati di vaccinazione interoperabili** nel territorio dell'Ue nel contesto di un "**certificato digitale COVID dell'Unione europea**". Al fine di favorire gli spostamenti delle persone non vaccinate estende tale quadro anche ai certificati attestanti: *1*) il **risultato negativo a un test** per l'infezione da SARS-CoV-2, o *2*) la **guarigione** da una precedente infezione da SARS-CoV-2.
Nella premessa (considerando 36) si precisa tra l'altro che è necessario **prevenire discriminazioni** dirette o indirette **nei confronti delle persone non vaccinate** per libera scelta, per motivi medici, perché non fanno parte delle fasce di popolazione per cui il vaccino è somministrato o consentito, come i bambini, o perché non ancora raggiunte dalla campagna vaccinale. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione riferito a uno specifico medicinale vaccinale, non dovrebbe costituire una condizione per esercitare il diritto alla libera circolazione o per utilizzare servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri (aerei, treni, autobus o traghetti). Si precisa inoltre che il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce l'obbligo o il diritto a essere vaccinati.
I certificati dovranno essere **gratuiti** e rilasciati in **formato digitale o cartaceo** (o entrambi), e contenere un **codice a barre interoperabile a lettura digitale** con le informazioni necessarie a verificarne **autenticità**, **validità** e **integrità**. I certificati dovranno essere redatti nella lingua ufficiale (o nelle lingue ufficiali) dello Stato membro di rilascio e in inglese.

Di seguito i principali elementi del regolamento nel testo approvato dal Parlamento europeo:

- l'articolo 1 stabilisce un quadro per **il rilascio, la verifica e l'accettazione** di **certificati interoperabili** relativi alla **vaccinazione**, ai **test** e alla **guarigione** dalla malattia di Covid-19 per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia da parte dei loro titolari ("**certificato digitale Covid dell'UE**"). Viene precisato che il regolamento proposto fornirà la base giuridica per il trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per comprovare e verificare l'autenticità e la validità di tali certificati;
- l'articolo 2 reca le definizioni da applicare al regolamento;
- l'articolo 3 specifica i **tre tipi di certificati** che faranno parte del quadro del certificato digitale Covid:
    a. un **certificato di vaccinazione,** comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino contro il Covid-19 nello Stato membro di rilascio;
    b. un **certificato di test** recante il risultato **negativo** e la data di un test di tipo molecolare **NAAT** (*Nucleic Acid Amplification Test* o test di amplificazione degli acidi nucleici, compresi i test RT-PCR) o di un **test antigenico rapido**, figurante nell'elenco comune dei test antigenici rapidi per la Covid-19, stabilito sulla base della

raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio;

c. un **certificato di guarigione** comprovante che il titolare risulta guarito successivamente a un **test positivo NAAT**.
Il testo precisa che i certificati europei non sono documenti di viaggio e che, alla luce della continua evoluzione dei dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19, i cittadini devono verificare le misure sanitarie pubbliche e le restrizioni applicate nel luogo di destinazione.
L'articolo individua i requisiti generali di tali certificati e prevede la predisposizione dell'infrastruttura tecnica per l'interoperabilità e il reciproco riconoscimento. La Commissione può adottare atti di esecuzione che consentano di accettare anche i certificati rilasciati, in conformità al regolamento, da un Paese terzo con il quale l'Unione europea e i suoi Stati membri abbiano concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone;

- l'articolo 4 stabilisce che la **Commissione** e gli **Stati membri** istituiscono e mantengono un **quadro di fiducia** (*trust framework*) basato su un'infrastruttura a chiave pubblica per il rilascio e la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati che consenta l'individuazione delle frodi e delle falsificazioni. *Il trust framework sull'interoperabilità dei certificati sanitari adottato, il 12 marzo 2021, dalla rete eHealth ha indicato alcune linee guida sulla base della struttura.*
- gli articoli da 5 a 7 dettano disposizioni sul **rilascio**, sui **contenuti** e sull'**accettazione** dei certificati di **vaccinazione**, di **test** e di **guarigione**. I certificati di vaccinazione e di test devono essere rilasciati automaticamente o su richiesta. Con riguardo al certificato di vaccinazione, l'articolo 5 precisa che, se accettano una prova di vaccinazione per non applicare le restrizioni alla libera circolazione adottate per il contenimento del contagio, gli Stati membri sono tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione validamente rilasciati dagli altri Stati membri nel quadro del sistema del certificato verde digitale. Tale obbligo è limitato ai vaccini che abbiano ricevuto un'**autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue**, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche: certificati rilasciati dagli altri Stati membri a seguito di vaccinazione con un farmaco che abbia ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla competente autorità nazionale a norma della direttiva 2001/83/CE, o la cui distribuzione sia stata temporaneamente autorizzata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva 2001/83/CE o che figuri nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. I **certificati di vaccinazione** saranno rilasciati in ogni Stato membro **dopo ogni dose** riportando il numero di dosi ricevute e **se è stato completato il ciclo vaccinale**;
- il **certificato di guarigione** (art. 7), è rilasciato su richiesta **non prima di 11 giorni** dopo la data in cui l'interessato è risultato positivo a un test NAAT. La sua validità non dovrebbe superare i 180 giorni (considerando 43). In futuro, sulla base degli orientamenti del Comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione potrà adottare atti delegati per consentirne il rilascio sulla base di un test antigenico rapido, anticorpale o sierologico;
- l'articolo 8 prevede il possibile rilascio del certificato europeo, a richiesta dell'interessato, da parte dello Stato membro di cittadinanza o di residenza, a **cittadini UE** che siano stati **vaccinati** in un **paese terzo**. Deve trattarsi di **vaccini** il cui **utilizzo è autorizzato nell'UE** e la cui somministrazione è attestata da una prova affidabile di vaccinazione. Gli Stati membri non sono tenuti al rilascio di certificazioni per farmaci vaccinali anti COVID-19 non autorizzati sul proprio territorio. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca equivalenti ai certificati dell'Unione quelli rilasciati da un paese terzo e compatibili con il sistema interoperabile europeo;
- l'articolo 9 conferisce alla **Commissione** il potere di adottare, con atto di esecuzione, le **specifiche tecniche** per: 1) rilasciare e verificare in modo sicuro i certificati; 2) garantire la

sicurezza dei dati personali; 3) compilare i certificati, compreso il sistema di codificazione; 4) stabilire la struttura comune dell'**identificativo univoco** del certificato; 5) creare un **codice a barre** valido, sicuro e interoperabile; 6) garantire l'**interoperabilità** con le norme e/o i sistemi tecnologici **internazionali**; 7) ripartire le responsabilità fra i titolari e i responsabili del trattamento dei dati in conformità con il regolamento (UE) 2016/679. Prevede inoltre che le informazioni contenute nei certificati (in formato digitale e cartaceo) siano accessibili alle persone con disabilità;

- l'articolo 10 reca disposizioni in materia di **protezione dei dati personali** prescrivendo che **non debbano essere conservati**, e che il loro trattamento debba essere limitato a quanto strettamente necessario sia nelle operazioni di rilascio che di verifica;
- l'articolo 11 lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per ragioni di salute pubblica, prevedendo **che qualora questi accettino certificati di vaccinazione, test o guarigione,** debbano astenersi dall'imporre ulteriori **restrizioni agli spostamenti**, a meno che non si tratti di misure **necessarie** e **proporzionate**. Eventuali nuove restrizioni, adottate ad uno Stato membro in conformità del diritto dell'UE, a causa del **peggioramento** della **situazione epidemiologica** o della diffusione di una **variante,** e consistenti nella **richiesta ai titolari dei certificati COVID** di sottoporsi a **quarantena, auto-isolamento o test**, devono essere rese note agli altri Stati membri e alla Commissione possibilmente con **48 ore di anticipo**, specificando le **ragioni**, la **portata**, la **data** e **durata** di tali misure. Informazioni in merito devono essere pubblicate **24 ore** prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri devono inoltre informare gli altri Stati membri e la Commissione sulle condizioni di rilascio e accettazione dei certificati di vaccinazione, indicando se accettano vaccini diversi previsti dal regolamento (art. 5, par. 5);
- gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni sull'**esercizio della delega** da parte della Commissione per aggiornare il contenuto del regolamento, se necessario tramite una **procedura d'urgenza**. L'articolo 14 contiene disposizioni sulla **procedura di comitato**, ai sensi del regolamento (UE) n.182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
- l'articolo 15 prevede che i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del regolamento siano accettati dagli Stati membri fino al 12 agosto 2021. Nello stesso periodo transitorio lo Stato membro che non possa rilasciare certificati interoperabili e con le caratteristiche tecniche descritte nel regolamento deve informarne la Commissione e gli altri Stati membri che saranno tenuti ad accettare i suoi certificati;
- l'articolo 16 prevede che la Commissione presenti una **relazione al Parlamento europeo e al Consiglio** sull'attuazione del regolamento dopo la sua entrata in vigore e nuovamente prima della sua scadenza.;
- l'articolo 17 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e che trovi attuazione per **12 mesi** a partire dal **1° luglio 2021**.

L**'allegato** elenca le **informazioni** e i **dati personali** che dovranno essere inclusi nei certificati istituiti dal regolamento: nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/la guarigione, e un **identificativo univoco** del certificato. I dati personali potranno essere trasmessi o scambiati a livello transfrontaliero con il solo scopo di ottenere le informazioni necessarie per comprovare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare. L'introduzione del certificato COVID digitale si basa sulla **verifica decentrata** dei certificati interoperabili firmati digitalmente senza richiedere la creazione e l'alimentazione di una banca dati a livello dell'Unione.
Al testo è allegata una dichiarazione con cui la Commissione europea si impegna a sostenere le capacità degli Stati membri di acquistare test diagnostici per l'infezione da SARS-CoV-2

mobilitando fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro nell'ambito dello Strumento per il sostegno di emergenza. Finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di euro potrebbero essere mobilitati – secondo la dichiarazione – ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio.
Il 9 giugno il Parlamento europeo ha approvato anche l'abbinata proposta di regolamento che estende le disposizioni sul certificato digitale COVID dell'UE ai **cittadini di paesi terzi** legalmente **soggiornanti o residenti** nel territorio dell'Unione europea. Il testo, composto di tre articoli, troverà applicazione dal 1° luglio per 12 mesi.
L'articolo 2 prevede la sua applicazione anche all'**Irlanda**, esterna all'area Schengen, a condizione che questa notifichi al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettare i certificati rilasciati dagli Stati membri dell'UE che a loro volta saranno impegnati ad accettare i certificati rilasciati dal'Irlanda a cittadini di paesi terzi.

La prima attuazione e l'entrata in funzione del gateway

Il primo giugno, è entrato in funzione il sistema tecnico (*gateway*) a livello dell'Unione per la verifica dei certificati. Il *gateway*, predisposto in due mesi e ospitato presso il centro dati della Commissione in Lussemburgo, consente di controllare l'autenticità delle firme digitali contenute nei codici QR dei certificati senza procedere al trattamento di dati personali. Le chiavi di firma necessarie alla verifica sono conservate sui server nazionali e diventano accessibili alle *app* e ai sistemi nazionali di verifica attraverso il *gateway*. Nel corso del processo nessun dato personale viene scambiato né conservato.
Il sistema è stato testato a partire dal 10 maggio da 22 paesi dell'Unione e può già essere utilizzato da tutti gli Stati membri che hanno eseguito i test tecnici con esito positivo e sono pronti ad avviare le attività di rilascio e verifica dei certificati. Al primo giugno sette Stati membri – **Bulgaria**, **Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia** e **Polonia**– hanno deciso di connettersi al gateway e hanno iniziato a rilasciare i primi certificati UE, mentre alcuni paesi attenderanno che tutte le funzionalità siano disponibili a livello nazionale. Una pagina web fornisce informazioni sulla progressiva adesione degli Stati membri. L'8 giugno si sono collegate **Spagna** e **Lituania**.
Oltre ai paesi già connessi con la struttura centrale (verde scuro), la mappa distingue tra **paesi** ancora impegnati nella fase dei **test tecnici** (Finlandia, Ungheria, Slovacchia, e Slovenia, in rosa) e **paesi tecnicamente pronti** al collegamento con il gateway centrale, alla data del **1° giugno** (Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, in verde chiaro).

La preparazione tecnica nei paesi dell'UE (al 1° giugno 2021)

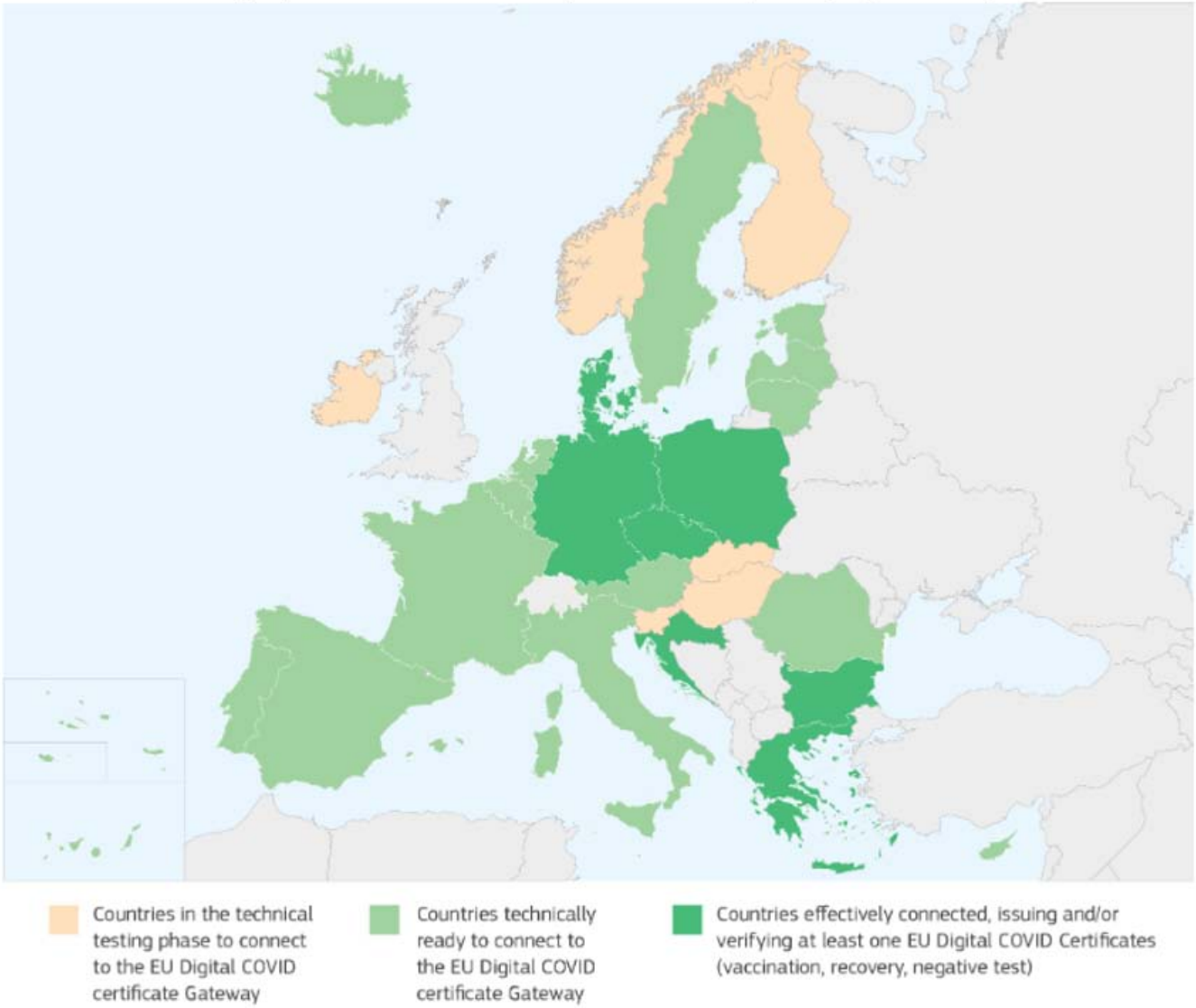

(Commissione europea, 1° giugno 2021)

Un approccio comune per l'utilizzo dei certificati e l'aggiornamento delle limitazioni alla libertà di circolazione

Nella riunione del 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo raggiunto sul certificato COVID digitale UE chiedendone la rapida attuazione. Contestualmente ha accolto favorevolmente la revisione della raccomandazione del Consiglio relativa ai viaggi non essenziali verso l'UE (vedi *infra*) ed ha auspicato la revisione entro metà giugno della raccomandazione del Consiglio (UE) 2020/1475 adottata il 13 ottobre 2020 per un **approccio coordinato** alla **limitazione della libertà di circolazione** in risposta alla pandemia di COVID-19, per agevolare la libera circolazione nell'UE.

La Commissione europea ha dato seguito a tali orientamenti presentando il 31 maggio una proposta di modifica della citata raccomandazione COM(2021)294, volta alla revoca graduale delle limitazioni alla circolazione, alla luce del positivo andamento della situazione epidemiologica registrato nel mese di maggio e dell'incremento della popolazione vaccinata. La proposta, che attende di essere approvata, intende costituire un **approccio comune sull'utilizzo dei certificati COVID** di **vaccinazione, test e guarigione**, di cui precisa i termini di validità per l'esenzione dalle limitazioni agli spostamenti.

Nel presentare il testo alla stampa il Commissario europeo per la giustizia, **Didier Reynders** ha precisato che gli Stati membri hanno sempre la facoltà di consentire con legislazione nazionale

l'utilizzo dei certificati COVID anche per usi diversi dai viaggi, come eventi, cerimonie o concerti.
La proposta della Commissione aggiorna inoltre i criteri per la definizione delle zone a rischio e introduce un **"freno di emergenza"** che permette agli Stati membri di ripristinare le restrizioni necessarie a rispondere alla minaccia di nuove varianti o ad un inasprimento del contagio. La proposta regola inoltre la situazione dei minori, per garantire uniformità di trattamento alle famiglie in viaggio.
In particolare, il testo prevede che non siano sottoposte a limitazioni agli spostamenti (test, auto-isolamento o quarantena):

- le persone che hanno **completato il percorso vaccinale**, attestato da un certificato di vaccinazione conforme al **certificato COVID digitale UE**, **14 giorni dopo** aver ricevuto **l'ultima dose**;
- le persone **guarite** da coronavirus che hanno ricevuto **una dose** di un vaccino a due dosi;
- le persone in possesso di **un certificato di guarigione**, conforme al **certificato COVID digitale UE**, trascorsi **180 giorni** dal primo test positivo;
- le persone in possesso di un **certificato di test** - conforme al certificato digitale COVID UE - che attesti il risultato **negativo**. La validità di tali certificati ai fini dell'esenzione dalle restrizioni è fissata in **72 ore** per i **test molecolari** e, se lo Stato membro li accetta, **48 ore per i test antigenici rapidi**.

La Commissione propone quindi di adeguare le **soglie della mappa** del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):

- **arancione**, nelle zone con tasso cumulativo dei casi negli ultimi 14 giorni inferiore a 75 e tasso di positività ai test pari o superiore al 4 %, oppure tasso cumulativo dei casi negli ultimi 14 giorni compreso tra 25 e 150 con un tasso di positività dei test è inferiore al 4%;
- **rosso**, nelle zone con tasso cumulativo dei casi negli ultimi 14 giorni compreso tra 75 e 150 e tasso di positività dei test pari o superiore al 4 %, oppure tasso cumulativo dei casi negli ultimi 14 giorni superiore a 150 ma inferiore a 500.

Continuano ad essere scoraggiati i viaggi non essenziali da e verso le zone classificate **"rosso scuro"**, ad alta intensità di contagi o dove circolano varianti estremamente trasmissibili, e le persone provenienti da queste aree potrebbero essere tenute a sottoporsi a quarantena o auto-isolamento, se non in possesso di un certificato digitale COVID.
Riguardo ai **viaggi da Paesi extra UE**, si ricorda che, sulla base di una proposta della Commissione, il 20 maggio 2021 il Consiglio ha aggiornato la relativa raccomandazione (UE) 2020/912 invitando gli Stati membri ad **allentare** alcune restrizioni per quanti sono già completamente **vaccinati** con un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (tale misura potrebbe essere estesa ai vaccini che hanno completato la procedura prevista per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'**Oms**). Il Consiglio ha inoltre aggiornato la **soglia** utilizzata per individuare i Paesi extra Ue con una buona situazione epidemiologica, aumentando da 25 a 75 il numero di casi di Covid-19 per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Anche in questo caso è stato introdotto un "freno di emergenza" attivabile dagli Stati membri per applicare **limitazioni temporanee e urgenti** agli ingressi nell'UE da un paese terzo o da una regione caratterizzati da una **grave situazione epidemiologica** o dalla circolazione di una **variante** tale da destare preoccupazione. Il "freno di emergenza" non dovrebbe applicarsi ai cittadini dell'UE, ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE e ad alcune categorie di viaggiatori essenziali, che dovrebbero tuttavia essere sottoposti a test e misure di quarantena adeguati, anche se vaccinati.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.